



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 02/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 24 marzo 2015, n. 76

Autorizzazione regionale al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, del "Laboratorio Analisi Villani S.r.l.", da San Giovanni Rotondo (FG) - Piazza Europa n. 35 e Via Brenta n. 6, a San Giovanni Rotondo (FG) - Corso Roma n. 122, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 4, L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge regionale 04/02/1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22/02/2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30/07/2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09/09/2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente ad oggetto: "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12/11/2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'articolo 28 bis (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 17 giugno 2013, n. 14 dispone che:

“1. L'accREDITamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accREDITamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede.”.

Il “Laboratorio di Analisi VILLANI S.r.l.”, sito nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG) alla Piazza Europa n. 35 e Via Brenta n. 6, già titolare di autorizzazione all'esercizio ed accREDITamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate quale laboratorio generale di base, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i..

Con nota trasmessa a mezzo raccomandata a/r l'08/01/2015, integrata da successiva nota acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. AOO_151/12932 del 03/03/2015, il Legale Rappresentante del “Laboratorio di Analisi VILLANI S.r.l.” ha presentato istanza di trasferimento della sede del laboratorio,

rappresentando, tra l'altro, che:

“La strada (via Brenta) dove è ubicato il Laboratorio di Analisi risulta essere senza uscita e, essendo presenti altre numerose attività commerciali con conseguente costante presenza, tra gli altri ostacoli, di altrettanto numerose auto in sosta, parcheggiare o accedere ai locali del Laboratorio risulta di fatto oltremodo arduo se non del tutto impossibile, specialmente ai pazienti disabili. A tal proposito si allegano alcune foto che evidenziano quanto rappresentato. (...)

Pertanto, poiché la Direzione del laboratorio riceve continue lamentele da parte degli utenti per le ragioni innanzi esposte, si è deciso di trasferire la sede del Laboratorio in altra struttura idonea, dove non sussistono i summenzionati inconvenienti per l'utenza.

(...)

Vi alleghiamo note integrative riguardanti l'installazione corretta delle attrezzature specialistiche delle quali il laboratorio si è dotato e per le quali si rende necessario il trasferimento a locali più idonei, nonché foto ricavate da google maps dalle quali si evince sia l'attuale ubicazione del laboratorio che la nuova ubicazione con relativo parcheggio per i pazienti.”.

Alla suddetta istanza è stata allegata, tra l'altro, copia della nota del 02 febbraio 2015, con la quale la ditta “INNCOR S.r.l. Healthcare” di Venosa (PZ) comunica al Direttore del “Laboratorio di Analisi VILLANI S.r.l.” che:

“(...) non possiamo completare l'installazione dell'ADVIA Centaur XP in quanto le caratteristiche dei locali del Vs. Laboratorio non soddisfano le specifiche richieste per gli spazi necessari alla corretta e completa istallazione e al buon funzionamento dell'apparecchiatura.

I locali che ci ha fatto visionare in corso Roma, 122 soddisfano pienamente i requisiti sia di spazio necessario alla corretta installazione che impiantistica elettrica.

Vi alleghiamo originali della Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. che contengono tutte le caratteristiche sia di spazio che di impianti elettrici necessari per l'ADVIA Centaur XP.

(...)

Per una corretta installazione come specificato anche nelle richieste allegate ci serve uno spazio minimo di ingombro di (...). Non appena ci comunicherete di aver ottemperato a tutto sarà nostra premura procedere alla installazione dell'analizzatore Advia Centaur XP.”.

Posto quanto sopra;

considerato che da quanto rappresentato nell'istanza di autorizzazione al trasferimento e successiva nota integrativa e dalla documentazione ivi allegata si evince, in particolare, che nella nuova sede prevista per il laboratorio potranno essere garantite una migliore accessibilità e fruibilità della struttura ed una strumentazione con funzionalità tecnologicamente avanzate;

ritenuto che le circostanze innanzi riportate possano essere assimilabili ai casi di “sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore” previsti dal sopra citato art. 28 bis, comma 2 della L.R. 8/2004, atteso anche che l'art. 23 della medesima legge prevede che i requisiti ulteriori di qualificazione per l'accreditamento devono risultare, tra l'altro, “orientati a promuovere l'appropriatezza, l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza delle attività e delle prestazioni in coerenza con i LEA”;

atteso che non deve essere sentito il Direttore Generale della ASL FG, trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario e dello stesso Comune, non venendo in rilievo esigenze di verifica di conformità al fabbisogno regionale anche nella sua dimensione allocativa;

si propone di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accreditamento quale laboratorio generale di base, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del

“Laboratorio di Analisi VILLANI S.r.l.”, da San Giovanni Rotondo (FG) - Piazza Europa n. 35 e Via Brenta n. 6, a San Giovanni Rotondo (FG) - Corso Roma n. 122, con la precisazione che:

- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

programmazione assistenza ospedaliera e specialistica e accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accreditamento quale laboratorio generale di base, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del “Laboratorio di Analisi VILLANI S.r.l.”, da San Giovanni Rotondo (FG) - Piazza Europa n. 35 e Via Brenta n. 6, a San Giovanni Rotondo (FG) - Corso Roma n. 122, con la precisazione che:

- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e

legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;

di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante del Laboratorio di Analisi "Laboratorio di Analisi VILLANI S.r.l.", con sede in San Giovanni Rotondo (FG) - Piazza Europa n. 35 e Via Brenta n. 6;
- al Direttore Generale dell'Azienda ASL FG;
- al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente ad interim del Servizio
Vincenzo Pomo
